



COPIA

COMUNE DI LIVO PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione N. 42/25 del Consiglio Comunale

OGGETTO: Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie al 31.12.2024.

L'anno **duemilaventicinque** addì **ventidue** del mese di **dicembre** alle ore **20,30**, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine, si è convocato il Consiglio Comunale in seduta pubblica ordinaria.

	Presente	Ass. Giust.	Ass. Ingiust.
ZANOTELLI WILLI	X		
AGOSTI MATTIA	X		
BENDETTI LYCIA		X	
BONDI STEFANO	X		
CONTER MATTEO	X		
DALDOSS ANDREA	X		
DALLA TORRE PATRIZIA	X		
IACHELINI MANUELA	X		
KOLLMANN OSKAR	X		
MICHELI FLAVIA	X		
PARIS FABRIZIO		X	
ZORZI CRISTIANO	X		

**REFERTO DI
PUBBLICAZIONE**
(art.183 L.R. 3.05.2018 N.2)

Certifico Io sottoscritto
Segretario comunale, su
conforme dichiarazione del
Messo, che copia del
presente verbale viene
pubblicata il giorno
23.12.2025 all'albo
pretorio ove rimarrà
esposta per 10 giorni
consecutivi.
Addì, 23.12.2025

IL SEGRETARIO
f.to dott. Gasperini Alberto

Assiste il Segretario Comunale dott. Gasperini Alberto

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Zanotelli Willi nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato

Reg. ____/2025

Imp. ____/2025

Deliberazione del Consiglio Comunale n.ro 42 dd 22.12.2025.

OGGETTO: Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie al 31.12.2024.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione n.ro 24 di data 27.09.2017 il Consiglio comunale di LIVO procedeva alla revisione straordinaria della situazione dell'ente in esito alle partecipazioni determinando

... di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Livo alla data del 31 dicembre 2016, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

- l'esito della revisione straordinaria derivava dall'analisi della situazione tenuto conto delle vigenti disposizioni normative in materia ed in particolare:

a) che ai sensi dell'art. 24 l.p. 27 dicembre 2010, n. 27 – come modificato dal testé richiamato art. 7 l.p. n. 19/2016 cit.- gli Enti locali della Provincia autonoma di Trento non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e comunque diverse da quelle prescritte dall'art. 4 d.lgs. n. 175/2016 cit.;

b) che, ai sensi dell'art. 24 co. 1 l.p. b. 27/2010 le condizioni di cui all'art. 4 co. 1 e 2 d.lgs. n. 175/2016 si intendono comunque rispettate qualora la partecipazione o la specifica attività da svolgere siano previste dalla normativa statale, regionale o provinciale;

c) che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo.
- allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4 co. 3)
- qualora la società abbia per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4 co. 7).

d) che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Livo e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S. P.

e) le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, co. 1, d.lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

f) che per effetto dell'art. 7 co. 10 l.p. n. 19/2016, entro il 30 settembre 2017, il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute al 31 dicembre 2016, data di entrata in vigore della suddetta legge provinciale, individuando quelle che devono essere alienate.

Richiamate le proprie precedenti deliberazioni nr 20 del 20.12.2018, nr 37 del 29.12.2020, nr 23 del 29.12.2021 e da ultimo nr 36 del 19.12.2023 con la quale si è proceduto alla Revisione delle partecipazioni societarie dirette e indirette del Comune di Livo

Considerato che:

- l'allegato alla delibera consiliare n. 36 d.d. 19.12.2023 presenta la situazione aggiornata delle partecipazioni societarie fino al 31.12.2022

- che ora si è rivisto e riproposto praticamente immutato tale documento, aggiornato alla situazione al 31.12.2024 mantenendone praticamente invariati i contenuti in esito alla valutazione sulle caratteristiche delle partecipazioni e alle considerazioni per le quali si riteneva allora e si ritiene ora di mantenere le partecipazioni in essere. Riguardo alle partecipazioni si rileva la modifica della quota di partecipazione diretta a Trentino Trasporti spa e alcune novità correlate alle partecipazioni indirette, peraltro di valori percentuali infinitesimali, attraverso la partecipata Trentino Trasporti e Consorzio dei Comuni Scarl
- unitamente al documento citato si approveranno le medesime schede aggiornate cui è acclusa una sintesi del bilancio degli ultimi anni e i dati necessari a soddisfare le disposizioni normative in materia per la successiva trasmissione al MEF e alla Corte dei Conti, per il medesimo periodo di riferimento;
- dall'analisi delle suddette schede non risultano partecipazioni societarie per le quali ricorrano le condizioni normative che impongano l'alienazione delle quote possedute dal Comune di Livo, talché dall'analisi del loro contenuto non emerge alcuna necessità di procedere in tal senso;
- dall'analisi della situazione societaria in essere non risulta neppure la configurabilità di situazioni che possano condurre ad ulteriori processi di fusione o soppressione necessaria, anche mediante messa in liquidazione o cessione delle società in partecipazione;

Ritenuto di approvare l'Allegato 1 – “Revisione annuale partecipazione societarie 2025 (” parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, confermando che per nessuna delle partecipazioni societarie attualmente detenute dal Comune di Livo ricorrono le condizioni normative di cui al D.Lgs. 19/08/2016, n. 175, che ne impongano l'alienazione ovvero l'adozione di altre misure comunque previste dall'art. 20, comma 1 della fonte di regolazione;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi degli artt. 185 e 187 del CEL - Legge Regionale 03 Maggio 2018 N.2, da parte del Segretario Comunale e dal Responsabile del Servizio di Ragioneria in ordine rispettivamente, alla regolarità tecnico - amministrativa e contabile.

Visti:

- il D.Lgs. 19/8/2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” come modificato ed integrato dal D.Lgs. 16/06/2017, n. 100;
- la L.P. 27 dicembre 2010, n. 27;
- la L.P. 29 dicembre 2016, n. 19;
- la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie 21/7/2017, n. 19 “Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs. n. 175/2016”;
- il vigente Regolamento di Contabilità
- il CEL - Legge Regionale 03 Maggio 2018 N.2.

Con voti favorevoli 10, astenuti 0, contrari 0, legalmente resi dagli 10 consiglieri presenti

DELIBERA

1. di approvare l'“Allegato 1 a - “Revisione annuale partecipazioni societarie 2025 (dati relativi al 31/12/2024)”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che fa propri, aggiornandoli e integrandoli i dati dell'Allegato A di cui alla delibera consiliare n.ro 36 di data 19.12.2023 confermando che per nessuna delle partecipazioni societarie attualmente detenute dal Comune di Livo, ricorrono le condizioni normative di cui al D.Lgs. 19/08/2016, n. 175, (L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 e ss.mm.ii) che ne impongano l'alienazione ovvero l'adozione di altre misure comunque previste dall'art. 20, comma 1 D.Lgs. 19/08/2016, n. 175 così come trasfuso nella normativa provinciale testé citata;
2. di trasmettere copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti con le modalità indicate dall'art 24, commi 1 e 3, T.U.S.P.
3. di dichiarare, con separata votazione, ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183 c. 4 della L.R. n. 2/2018;
4. di dare evidenza, in applicazione dell'art. 4, comma 4, della L.P. n.23/1992 e ss.mm., che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, e giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex artt. 13 e 29 del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

=====

In relazione al disposto di cui all'art. 185 del CEL - Legge Regionale 03 Maggio 2018 N.2 vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa del presente atto.

Li, 22.12.2025

Il Segretario comunale
f.to dott. Alberto Gasperini

=====

In relazione al disposto di cui agli artt. 185 e 187 del CEL - Legge Regionale 03 Maggio 2018 N. 2 vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto.

Li, 22.12.2025

Il Responsabile Del Servizio Finanziario
f.to Pancheri Roberta

=====

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO
f.to Zanotelli Willi

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott Alberto Gasperini

=====

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 183, terzo comma, del CEL – L.R. 03.05.2018 n.2.

Addi,

Il Segretario comunale
f.to dott Alberto Gasperini

=====

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del terzo comma dell'art. 183, quarto comma, del CEL – L.R. 03.05.2018 n.2.

Addi, 22.12.2025

Il Segretario comunale
f.to dott Alberto Gasperini

=====

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Li, 23.12.2025

Il Segretario comunale
dott Alberto Gasperini